Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 giugno 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(5214)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **177.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Parma.

N. 177. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Parma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, n. 330.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1979
Registro n. 6 *Agricoltura, foglio n.* 218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. **178.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Terni.

N. 178. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Terni, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, n. 142.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1979
Registro n. 6 *Agricoltura, foglio n.* 217

AVVISO DI RETTIFICA
(Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 158)

Nel quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 158, concernente la concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 140 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di un contributo straordinario di lire 23.750 milioni nel triennio 1977-79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1979, dove è scritto: « All'onere di lire *1.400 milioni ...* », leggasi: « All'onere di lire *140 miliardi ...* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino « Breganze Pinot bianco ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976 contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e vini non speciali;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1969 con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini Breganze, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che il disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi prevede che possa, tra le altre, essere utilizzata la denominazione del vitigno Pinot bianco per contraddistinguere il vino « Breganze Pinot bianco », stabilendo altresì la percentuale con la quale le uve provenienti dal vitigno omonimo devono concorrere nella produzione del detto vino;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate e tenuto conto di quanto stabilito nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata dei vini Breganze, di regolamentare l'uso, in concomitanza alla denominazione di origine del vino (Breganze Pinot bianco), del riferimento al nome del vitigno dal quale il detto vino deriva;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'ottavo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Breganze », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, è modificato come appresso:

« Il vino "Breganze Pinot bianco" deve essere ottenuto da uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nelle seguenti proporzioni:

Pinot bianco 85-90%

Pinot grigio . . . . 15-10% ».

Art. 2.

Fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti la cui base ampelografica sia conforme a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Breganze », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per informare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, dandone comunicazione al competente ufficio regionale.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1978

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1979
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 188

(4050)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore U.L. « Chioggia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1916 dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6145 in data 24 gennaio 1979 del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore U.L. « Chioggia », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 15 dicembre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1979
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 297

(4925)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1979.

Concessione di decorazioni dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » per l'anno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto riguarda le persone per benemerenze di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge 27 marzo 1952, n. 199, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » ai signori:

Arcuti Luigi - credito - Piemonte;
Belli Arcangelo - edilizia - Lazio;
Bertoli Rinaldo - siderurgica - Friuli-Venezia Giulia;
Boschi Arnaldo - abbigliamento - Emilia-Romagna;
Boselli Carlo - agricoltura - Abruzzo;

Bossetti Adriano - impianti termoelettrici - Piemonte;
Campagnolo Getullio - meccanica - Veneto;
Carpenè Antonio - enologica - Veneto;
Cogolo Giovanni - conciaria - Friuli-Venezia Giulia;
De Amicis Sergio - dirigente - Lombardia;
Del Favero Lino - edilizia - Lombardia;
Florio Orazio - industria manifatturiera - Piemonte;
Ghini Spartaco - impianti elettrici - Umbria;
Golinelli Marino - farmaceutica - Emilia-Romagna;
Grassi Guido - impianti molitori - Lombardia;
Leone de Castris Salvatore - vitivinicola - Puglie;
Lombardini Emilio - commercio - Lombardia;
Marchiorello Dino - meccanica - Veneto;
Noberasco Luigi - commercio - Liguria;
Parodi Giovanni - materiale edile - Liguria;
Perlingieri Mario - agricoltura - Campania;
Piantini Giorgio - meccanica e tessile - Lombardia;
Pittini Andrea - metallurgica - Friuli-Venezia Giulia;
Sensi Socrate - commercio - Lazio;
Torno Felice - impianti idroelettrici - Lombardia.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1979

PERTINI

NICOLAZZI — MARCORA

(5164)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della delegazione degli enti pubblici di cui all'art. 27 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 27 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto del 12 settembre 1975, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, relativo alla classificazione degli enti di cui alla tabella allegata alla legge citata n. 70/1975 ai sensi dell'art. 20 della legge medesima;

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1975, con il quale si è provveduto alla nomina della prima delegazione degli enti, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 70/1975;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1979, con il quale si è provveduto alla ricomposizione della delegazione che dovrà procedere alle trattative con le organizzazioni sindacali ai sensi degli articoli 28 e seguenti della legge 23 marzo 1975, n. 70;

Vista la nota n. 508803 in data 23 maggio 1979 del presidente della delegazione degli enti pubblici con la quale viene designato l'avv. Rosario Alessi, presidente dell'Automobil club provinciale di Caltanissetta, in sostituzione dell'avv. Antonio Arru, presidente dell'E.S.M.A.S., dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Rosario Alessi, presidente dell'Automobil club provinciale di Caltanissetta, è nominato membro della delegazione degli enti pubblici di cui all'art. 27 della legge 20 marzo 1975, n. 70, quale rappresentante degli enti della IV categoria, terzo livello, in sostituzione dell'avv. Antonio Arru, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1979

Il Presidente: ANDREOTTI

(5168)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (gestione fuori bilancio autorizzata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264) per l'esercizio finanziario 1976-77.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili e la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visti i propri due decreti 2 luglio 1976, con i quali ha approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio finanziario 1976-77 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e l'elenco dei capitoli aggiunti allo stesso stato di previsione;

Visti i propri decreti 9 dicembre 1976, 10 maggio 1977 e 20 giugno 1977, con i quali ha approvato alcune variazioni al menzionato stato di previsione;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese della gestione del predetto « Fondo » per l'esercizio finanziario 1976-77;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1976-77, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A*, *B* e *C*.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1976-1977

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Gestione

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1976-77					
Numero				Somme					
					Accertate				Maggiori o minori entrate
					Riscosse				
del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r − m	g = s − n	h = t − o	i = r+s+t−p	k = i − e
			Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 . .	(a) 7.788.000.000	7.788.447.979	—	—	7.788.447.979	+ 447.979
			TITOLO I. — **Entrate correnti**						
			SEZIONE I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	*per memoria*	—	—	—	—	—
			SEZIONE II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica* 15 *gennaio* 1972, *n.* 10						
			Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazioni di servizi*						
1031	1031	1031	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) .	(b) 11.000.000	11.451.292	—	—	11.451.292	+ 451.292
			Totale categoria 01 . . .	11.000.000	11.451.292	—	—	11.451.292	+ 451.292
			Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti*						
			Sottocategoria 30. — Altri trasferimenti						
1041	1041	1041	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonché da organismi e da amministrazioni vari (art. 62, lettera *c*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*	—	—	—	—	—
1042	1042	1042	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinare a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
1043	1043	1043	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale sottocategoria 30 . . .	—	—	—	—	—	—
			Totale categoria 03 . . .	—	—	—	—	—	—
			Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*						
1051	1051	1051	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	(c) 700.000.000	458.443.215	—	584.931.915	1.043.375.130	+ 343.375.130
1052	1052	1052	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	(d) 3.500.000.000	2.517.388.493	—	2.404.342.941	4.921.731.434	+ 1.421.731.434
1053	1053	1053	Interessi attivi sui fondi del F.A.P.L. depositati presso istituti di credito dagli uffici periferici dell'amministrazione oppure da enti cui è stata devoluta la gestione di corsi e cantieri. Interessi moratori	(e) 12.000.000	19.526.328	—	—	19.526.328	+ 7.526.328
			Totale categoria 04	4.212.000.000	2.995.358.036	—	2.989.274.856	5.984.632.892	+ 1.772.632.892

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264)

PROSPETTO *A*

PARTE I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1977	
Al 1° luglio 1975 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1975-76	Riscossi - Versati	Riscossi - Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p = *r*+*s*+*t*—*l*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
—	—	—	—	—	—	7.788.447.979	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	11.451.292	—	—
—	—	—	—	—	—	11.451.292	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.048.601.090	2.048.601.090	—	—	2.048.601.090	—	2.507.044.305	—	534.931.915
1.840.505.746	1.840.505.746	—	—	1.840.505.746	—	4.357.894.239	—	2.404.342.941
—	—	—	—	—	—	19.526.328	—	—
3.889.106.836	3.889.106.836	—	—	3.889.106.836	—	6.884.464.872	—	2.989.271.856

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1976-77					
Numero				Somme					
					Accertate				Maggiori o minori entrate
					Riscosse				
del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*						
1061	1061	1061	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482)	*per memoria*	3.057.000	—	—	3.057.000	+ 3.057.000
1062	1062	1062	Ammende a carico dei datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(f) 48.000.000	58.644.537	—	—	58.644.537	+ 10.644.537
1063	1063	1063	Somme affluite erroneamente al F.A.P.L. . . .	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 05 . . .	48.000.000	61.701.537	—	—	61.701.537	+ 13.701.537
			Totale Sezione II . . .	4.271.000.000	3.068.510.865	—	2.989.274.856	6.057.785.721	+ 1.786.785.721
			Totale titolo I. — Entrate correnti . . .	4.271.000.000	3.068.510.865	—	2.989.274.856	6.057.785.721	+ 1.786.785.721
			TITOLO II. — **Entrate in conto capitale**						
			SEZIONE I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale.*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*						
5101	5101	5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(g) 20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	—
5102	5102	5102	Assegnazioni straordinarie dello Stato	(h) 5.000.000.000	—	—	5.000.000.000	5.000.000.000	—
5103	5103	5103	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 10 . . .	25.000.000.000	20.000.000.000	—	5.000.000.000	25.000.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*						
5111	5111	5111	Recuperi sui finanziamenti ministeriali concessi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 11 . . .	—	—	—	—	—	—
			Totale sezione I . . .	25.000.000.000	20.000.000.000	—	5.000.000.000	25.000.000.000	—
			SEZIONE II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*						
			Sottocategoria 1. — Contributo dello Stato						
5201	5201	5201	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	(i) 385.000.000	385.000.000	—	—	385.000.000	—
			Totale sottocategoria 1 . . .	385.000.000	385.000.000	—	—	385.000.000	—

Segue: PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1977	
Al 1° luglio 1975	Riscossi							
Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1975-76	Versati	Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r+s+t-i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	3.037.000	—	—
—	—	—	—	—	—	58.644.537	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	61.701.537	—	—
3.889.106.836	3.889.106.836	—	—	—	—	6.957.617.701	—	2.989.274.856
3.889.106.836	3.889.106.836	—	—	—	—	6.957.617.701	—	2.989.274.856
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	5.000.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	5.000.000.000
—	—	—	—	—	—	385.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	385.000.000	—	—

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1976-77					
Numero			DENOMINAZIONE		Somme					Maggiori o minori entrate
					Previste	Accertate				
						Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78				Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Sottocategoria 2. — Contributi di enti pubblici							
5211	5211	5211	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (articolo 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)		(*l*) 60.000.000.000	60.000.000.000	—	—	60.000.000.000	—
5212	5212	5212	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36		*per memoria*	—	—	—	—	—
5213	5213	5213	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)		*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale sottocategoria 2		60.000.000.000	60.000.000.000	—	—	60.000.000.000	—
			Totale categoria 10		60.385.000.000	60.385.000.000	—	—	60.385.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*							
5231	5231	5231	Rimborso dalle Comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori		*per memoria*	2.747.920	—	—	2.747.920	+ 2.747.920
5232	5232	5232	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)		(*m*) 3.500.000.000	4.487.319.713	—	—	4.487.319.713	+ 987.319.713
5233	5233	5233	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858)		(*n*) 4.400.000.000	5.985.330.544	—	—	5.985.330.544	+ 1.585.330.544
5234	5234	5234	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti		(*o*) 62.000.000	92.072.676	—	—	92.072.676	+ 30.072.676
5235	5235	5235	Recuperi sui finanziamenti ai corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili		1.000.000	4.970.965	—	—	4.970.965	+ 3.970.965
5236	5236	5236	Entrate diverse		*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 11		7.963.000.000	10.572.441.818	—	—	10.572.441.818	+ 2.609.441.818
			Totale sezione II		68.348.000.000	70.957.441.818	—	—	70.957.441.818	+ 2.609.441.818
			Totale titolo II. — Entrate in conto capitale		93.348.000.000	90.957.441.818	—	5.000.000.000	95.957.441.818	+ 2.609.441.818
			Totale generale delle entrate		105.407.000.000	101.814.400.662	—	7.989.274.856	109.803.675.518	+ 4.396.675.518

(*a*) Comprese L. 4.288.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*b*) Assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*c*) Comprese L. 300.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*d*) Comprese L. 2.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*e*) Assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*f*) Assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*g*) Comprese L. 10.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*h*) Assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*i*) Comprese L. 192.500.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*l*) Assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976.
(*m*) Comprese L. 2.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*n*) Comprese L. 4.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*o*) Comprese L. 12.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.

Roma, addì 30 novembre 1978

Segue: PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1977	
Al 1° luglio 1975 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1975-76	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - d$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	60.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	60.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	60.385.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	2.747.920	—	—
—	—	—	—	—	—	4.487.31[illegible].713	—	—
—	—	—	—	—	—	5.985.330.544	—	—
—	—	—	—	—	—	92.072.676	—	—
—	—	—	—	—	—	4.970.965	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.572.441.818	—	—
—	—	—	—	—	—	70.957.441.818	—	—
—	—	—	—	—	—	90.957.441.818	—	5.000.000.000
3.889.106.836	3.889.106.836	—	—	3.889.106.836	—	105.703.507.498	—	7.989.274.856

Il Ministro: SCOTTI

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1976-77					
Numero					Somme					Maggiori o minori entrate
						Accertate				
					Previste	Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78	DENOMINAZIONE			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i =r+s+t—p	k = i — e
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE							
			Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 . .		7.788.000.000	7.788.447.979	—	—	7.788.447.979	+ 447.979
			TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI							
			Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*		—	—			—	—
			Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*							
			Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazioni di servizi*		11.000.000	11.451.292	—	—	11.451.292	+ 451.292
			Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti* .		—	—	—	—	—	—
			Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*		4.212.000.000	2.995.358.036	—	2.989.274.856	5.984.632.892	+ 1.772.632.892
			Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*		48.000.000	61.701.537	—	—	61.701.537	+ 13.701.537
			Totale sezione II . . .		4.271.000.000	3.068.510.865	—	2.989.274.856	6.057.785.721	+ 1.786.785.721
			Totale titolo I . . .		4.271.000.000	3.068.510.865	—	2.989.274.856	6.057.785.721	+ 1.786.785.721
			TITOLO II. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
			Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale.*							
			Categoria 10 — *Trasferimenti attivi in conto capitale*		25.000.000.000	20.000.000.000	—	5.000.000.000	25.000.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*		—	—	—	—	—	—
			Totale sezione I . . .		25.000.000.000	20.000.000.000	—	5.000.000.000	25.000.000.000	—
			Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.*							
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*		60.385.000.000	60.385.000.000	—	—	60.385.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*		7.963.000.000	10.572.441.818	—	—	10.572.441.818	+ 2.609.441.818
			Totale sezione II . . .		68.348.000.000	70.957.441.818	—	—	70.957.441.818	+ 2.609.441.818
			Totale titolo II . . .		93.348.000.000	90.957.441.818	—	5.000.000.000	95.957.441.818	+ 2.609.441.818
			Totale generale delle entrate . . .		105.407.000.000	101.814.400.662	—	7.989.274.856	109.803.675.518	+ 4.396.675.518

Roma, addì 30 novembre 1978

Segue: PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1977	
Al 1° luglio 1975 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1975-76	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = $h + n + o$	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = $p \pm q$	m = $r - f$	n = $s - g$	o = $t - h$	p = $r+s+t-i$	q = $p - l$	r = $f + m$	s = $g + n$	t = $h + o$
—	—	—	—	—	—	7.788.447.979	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	11.451.292	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.889.106.836	3.889.106.836	—	—	3.889.106.836	—	6.884.464.872	—	2.989.274.856
—	—	—	—	—	—	61.701.537	—	—
3.889.106.836	3.889.106.836	—	—	3.889.106.836	—	6.957.617.701	—	2.989.274.856
3.889.106.836	3.889.106.836	—	—	3.889.106.836	—	6.957.617.701	—	2.989.274.856
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	5.000.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	5.000.000.000
—	—	—	—	—	—	60.385.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	10.572.441.818	—	—
—	—	—	—	—	—	70.957.441.818	—	—
—	—	—	—	—	—	90.957.441.818	—	5.000.000.000
3.889.106.836	3.889.106.836	—	—	3.889.106.836	—	105.703.507.498	—	7.989.274.856

Il Ministro: SCOTTI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1976-1977

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Gestione

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne $f + g$
a	b	c	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			TITOLO I. — *Spese correnti*				
			SEZIONE I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*				
			Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*				
1031	1031	1031	Spese relative all'amministrazione del F.A.P.L. Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il F.A.P.L. è stato costituito	(a) 50.000.000	18.810.580	1.684.720	20.495.300
1032	1032	1032	Finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478)	(b) 1.100.000.000	—	1.100.000.000	1.100.000.000
			Totale categoria 04 . . .	1.150.000.000	18.810.580	1.101.684.720	1.120.495.300
			Categoria 06. — *Trasferimenti passivi*				
			Sottocategoria 20. — Trasferimenti ad enti pubblici				
1061	1061	1061	Contribuzioni straordinari a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dalla applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*	—	—	—
			Totale sottocategoria 20 . . .	—	—	—	—
			Totale categoria 06 . . .	—	—	—	—
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*				
1091	1091	1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. anche nei precedenti esercizi finanziari, antecedentemente al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale a norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	(c) 10.000.000	9.300.302	465.806	9.776.108
1092	1092	1092	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09 . . .	10.000.000	9.300.302	465.806	9.766.108
			Totale sezione I . . .	1.160.000.000	28.110.882	1.102.150.526	1.130.261.408
			SEZIONE II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*				
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*				
1101	1101	1101	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. per gli interventi disposti a decorrere dall'anno finanziario 1972-73	10.000.000	—	—	—
1102	1102	1102	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09 . . .	10.000.000	—	—	—
			Totale sezione II . . .	10.000.000	—	—	—

DELLA PREVIDENZA SOCIALE — PROSPETTO *B*

fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264)

PARTE II - *SPESA*

1976-77	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1976 Colonna *q* del conto consuntivo 1975-76	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1977
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
29.504.700	21.163.890	21.162.240	1.650	21.163.890	—	39.972.820	1.686.370
—	—	—	—	—	—	—	1.100.000.000
— 29.504.700	21.163.890	21.162.240	1.650	21.163.890	—	39.972.820	1.101.686.370
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 233.892	656.890	656.890	—	656.890	—	9.957.192	465.806
—	—	—	—	—	—	—	—
— 233.892	656.890	656.890	—	656.890	—	9.957.192	465.806
— 29.738.592	21.820.780	21.819.130	1.650	21.820.780	—	49.930.012	1.102.152.176
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—

CAPITOLI - Numero del 1975-76 (a)	del 1976-77 (b)	del 1977-78 (c)	DENOMINAZIONE (d)	Rapporti fra le colonne	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO - Somme - Previste (e = h ± i)	Accertate - Pagate (f = p — l)	Rimaste da pagare (g = q — m)	Totale Colonne f + g (h = p + q — n)
			SEZIONE III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*					
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*					
1201	1201	1201	Rimborso di somme affluite erroneamente al F.A.P.L. . . .		10.000.000	—	—	—
1202	1202	1202	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09 . . .		10.000.000	—	—	—
			Totale sezione III . . .		10.000.000	—	—	—
			Totale titolo I. — Spese correnti . . .		1.180.000.000	28.110.882	1.102.150.526	1.130.261.408
			TITOLO II. — *Spese in conto capitale*					
			SEZIONE I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
5121	5121	5121	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento		(*d*) 9.226.000.000	4.935.024.016	4.248.841.500	9.183.865.516
5122	5122	5122	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernenti provvidenze a favore delle provincie interessate dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1966		5.000.000	4.943.741	33.810	4.977.551
5123	5123	5123	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze a favore delle provincie della Sicilia interessate dai terremoti del gennaio 1968		5.000.000	—	159.275	159.275
5124	5124	5124	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nei comuni colpiti dalla infezione colerica nelle regioni Campania, Puglie e Sardegna nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868)		50.000.000	3.792.815	—	3.792.815
5125	5125	5125	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali .		(*e*) 204.000.000	—	202.654.390	202.654.390
5126	5126	5126	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti		(*f*) 1.110.000.000	—	1.103.977.075	1.103.977.075
5127	5127	5127	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		(*g*) 20.100.000.000	—	20.086.316.172	20.086.316.172
5128	5128	5128	Spese per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 7, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)		*per memoria*	—	—	—

Segue: Prospetto *B*

1976-77	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1976 Colonna *q* del conto consuntivo 1975-76	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1977
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 49.738.592	21.820.780	21.819.130	1.650	21.820.780	—	49.930.012	1.102.152.176
— 42.134.484	2.805.434.064	2.775.125.670	27.821.644	2.802.947.314	2.486.750	7.710.149.686	4.276.663.144
— 22.449	1.217.642	1.217.642	—	1.217.642	—	6.161.383	33.810
— 4.840.725	—	—	—	—	—	—	159.275
— 46.207.185	139.685.430	139.685.430	—	139.685.430	—	143.478.245	—
— 1.345.610	227.679.719	227.679.715	—	227.679.715	4	227.679.715	202.654.390
— 6.022.925	1.079.118.430	1.079.118.430	—	1.079.118.430	—	1.079.118.430	1.103.977.075
— 13.683.828	11.404.741.046	11.404.741.045	—	11.404.741.045	1	11.404.741.045	20.086.316.172
—	—	—	—	—	—	—	—

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne f + g
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
5129	5129	5129	Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibili reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	(h) 2.800.000.000	886.534.210	1.912.621.790	2.799.156.000
5130	5130	5130	Spese per studi, ricerche, documentazione ed informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore addestrativo (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) . . .	*per memoria*	—	—	—
5131	5131	5131	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	(i) 2.802.750.000	362.300.030	2.440.449.970	2.802.750.000
5132	5132	5132	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264	30.000.000	—	—	—
5133	5133	5133	Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della C.E.E. — che predispongono e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonchè contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736)	(l) 7.416.000.000	2.910.465.518	4.481.120.945	7.391.586.463
5134	5134	5134	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
5135	5135	9005	Spese per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli istruttori, aiuto-istruttori ed allievi, dei corsi di addestramento professionale, svolti anteriormente al 1° luglio 1968 (gestione assunta dall'INAIL per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	(m) 25.000	—	24.800	24.800
5136	5136	9006	Spese per contributi ed oneri ad essi connessi, dovuti da enti gestori di corsi ad istituti previdenziali, in relazione ad attività di addestramento professionale svolta in campo agricolo anteriormente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	76.725.000	—	73.605.860	73.605.860
			Totale categoria 12 . . .	43.825.500.000	9.103.060.330	34.549.805.587	43.652.865.917
			Totale sezione I . . .	43.825.500.000	9.103.060.330	34.549.805.587	43.652.865.917
			SEZIONE II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*				
			RUBRICA I. — *Interventi per la formazione professionale dei lavoratori*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5151	5151	5151	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	(n) 150.771.000	14.744.000	136.027.000	150.771.000
5152	5152	5152	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	(o) 2.607.183.800	1.017.859.000	1.472.148.000	2.490.007.000

Segue: PROSPETTO *B*

1976-77	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1976 Colonna *q* del conto consuntivo 1975-76	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1977
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 844.000	1.794.459.100	1.311.013.820	483.445.280	1.794.459.100	—	2.197.548.030	2.396.067.070
—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.696.833.605	2.646.788.340	50.045.265	2.696.833.605	—	3.009.088.370	2.490.495.235
— 30.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 24.413.537	7.505.927.682	4.464.589.162	3.041.338.520	7.505.927.682	—	7.375.054.680	7.522.459.465
—	—	—	—	—	—	—	—
— 200	—	—	—	—	—	—	24.800
— 3.119.140	—	—	—	—	—	—	73.605.860
— 172.634.083	27.655.096.718	24.049.959.254	3.602.650.709	27.652.609.963	— 2.486.755	33.153.019.584	38.152.456.296
— 172.634.083	27.655.096.718	24.049.959.254	3.602.650.709	27.652.609.963	— 2.486.755	33.153.019.584	38.152.456.296
—	198.602.000	198.602.000	—	198.602.000	—	213.346.000	136.027.000
— 117.176.800	4.406.052.000	4.406.052.000	—	4.406.052.000	—	5.423.911.000	1.472.148.000

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
					Previste	Accertate		
del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78				Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne f + g
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
5153	5153	5153	Spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni)		*per memoria*	—	—	—
5154	5154	5154	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . . .		*per memoria*	—	—	—
5155	5155	5155	Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori, capi intermedi di aziende, sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato, conduzione impianti termici, minorati fisici, disadattati sociali, ecc.		(*p*) 162.239.000	—	162.239.000	162.239.000
5156	5156	5156	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482		*per memoria*	—	—	—
5157	5157	5157	Contributi in favore di enti e di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456)		(*q*) 1.700.000.000	1.357.544.000	223.193.200	1.580.742.200
5158	5158	5158	Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)		*per memoria*	—	—	—
5159	5159	5159	Spese per il trattamento economico estivo — a norma dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, integrato dallo art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35 — del personale istruttore impegnato in attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale		(*r*) 487.000.000	—	487.000.000	487.000.000
5160	5160	5160	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .		5.107.193.800	2.390.147.000	2.480.612.200	4.870.759.200
			Totale rubrica I . . .		5.107.193.800	2.390.147.000	2.480.612.200	4.870.759.200
			RUBRICA II. — *Interventi per la formazione professionale degli apprendisti*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
5171	5171	5171	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti		(*s*) 119.245.000	51.245.000	67.799.000	119.044.000
5172	5172	5172	Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti . . .		(*t*) 7.000.000	279.700	6.700.300	6.980.000
5173	5173	5173	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .		126.245.000	51.524.700	74.499.300	126.024.000
			Totale rubrica II . . .		126.245.000	51.524.700	74.499.300	126.024.000

Segue: PROSPETTO B

1976-77	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1976 Colonna *q* del conto consuntivo 1975-76	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1977
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	136.279.000	136.279.000	—	136.279.000	—	136.279.000	162.239.000
—	—	—	—	—	—	—	—
119.257.800	304.107.400	279.341.130	24.766.270	304.107.400	—	1.636.885.130	247.964.470
—	222.269.370	172.230.900	50.038.470	222.269.370	—	172.230.900	55.038.470
—	567.044.000	567.044.000	—	567.044.000	—	567.044.000	487.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—
236.434.600	5.834.353.770	5.759.549.030	74.804 740	5.834.353.770	—	8.149.696.030	2.555.416.940
236.434.600	5.834.353.770	5.759.549.030	74.804.740	5.834.353.770	—	8.149.696.030	2.555.416.940
201.000	153.785.000	153.785.000	—	153.785.000	—	205.030.000	67.799.000
20.000	6.390.350	6.390.000	350	6.390.350	—	6.669.700	6.700.650
—	—	—	—	—	—	—	—
221.000	160.175.350	160.175.000	350	160.175.350	—	211.699.700	74.499.650
221.000	160.175.350	160.175.000	350	160.175.350	—	211.699.700	74.499.650

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE	Somme			
				Previste	Accertate		
del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78			Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne f + g
a	b	c	Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			RUBRICA III. — *Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili* (legge 30 marzo 1971, n. 118).				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5181	5181	5181	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dai Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articoli 23 e 24)	(u) 33.572.000	—	—	—
5182	5182	5182	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 23)	*per memoria*	—	—	—
5183	5183	5183	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche presso i centri speciali e sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 23)	*per memoria*	—	—	—
5184	5184	5184	Spese comunque connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*	—	—	—
5185	5185	5185	*Fondo di riserva*	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	33.572.000	—	—	—
			Totale rubrica III . . .	33.572.000	—	—	—
			RUBRICA IV. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni autonome a statuto speciale della Sardegna* (decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) *e del Friuli-Venezia Giulia* (decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e legge 28 aprile 1976, n. 158).				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5190	5190	5190	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli scopi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per la Sardegna, e di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il Friuli-Venezia Giulia	(v) 4.483.232.550	3.745.327.275	737.905.275	4.483.232.550
5191	5191	5191	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*	—	—	—
5192	5192	5192	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	*per memoria*	—	—	—
5193	5193	5193	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*	—	—	—

Segue: PROSPETTO *B*

1976-77	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1976 Colonna *q* del conto consuntivo 1975-76	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1977
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 33.572.000	16.328.000	16.328.000	—	16.328.000	—	16.328.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 33.572.000	16.328.000	16.328.000	—	16.328.000	—	16.328.000	—
— 33.572.000	16.328.000	16.328.000	—	16.328.000	—	16.328.000	—
—	1.767.072.094	1.693.563.580	73.508.514	1.767.072.094	—	5.438.890.855	811.413.789
—	9.617.664	9.617.660	—	9.617.660	4	9.617.660	—
—	652.800.000	652.800.000	—	652.800.000	—	652.800.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—

CAPITOLI — Numero del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78	DENOMINAZIONE	Rapporti fra le colonne	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO — Somme — Previste	Accertate — Pagate	Accertate — Rimaste da pagare	Accertate — Totale Colonne f + g
a	b	c	d		e = k ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
5194	5194	5194	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118)		(z) 28.759.500	14.379.750	14.379.750	28.759.500
5195	5195	5195	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . .		*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .		4.511.992.050	3.759.707.025	752.285.025	4.511.992.050
			Totale rubrica IV . . .		4.511.922.050	3.759.707.025	752.285.025	4.511.992.050
			Totale sezione II . . .		9.779.002.850	6.201.378.725	3.307.396.525	9.508.775.250
			SEZIONE III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
5201	5201	5201	Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto		(x) 50.299.828.650	42.020.867.325	8.278.961.325	50.299.828.650
5202	5202	5202	Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)		*per memoria*	—	—	—
5203	5203	5203	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)		*per memoria*	—	—	—
5204	5204	5204	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482		*per memoria*	—	—	—
5205	5205	5205	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118)		(y) 322.668.500	161.334.250	161.334.250	322.668.500
5206	5206	5206	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		*per memoria*	—	—	—
5207	5207	5207	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .		50.622.497.150	42.182.201.575	8.440.295.575	50.622.497.150
			Totale sezione III . . .		50.622.497.150	42.182.201.575	8.440.295.575	50.622.497.150

Segue: PROSPETTO *B*

1976-77	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1976 Colonna *q* del conto consuntivo 1975-76	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1977
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	14.784.000	14.784.000	—	14.784.000	—	29.163.750	14.379.750
—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.444.273.758	2.370.765.240	73.508.514	2.444.273.754	— 4	6.130.472.265	825.793.539
—	2.444.273.758	2.370.765.240	73.508.514	2.444.273.754	— 4	6.130.472.265	825.793.539
— 270.227.600	8.455.130.878	8.306.817.270	148.313.604	8.455.130.874	— 4	14.508.195.995	3.455.710.129
—	35.691.678.328	35.691.678.275	—	35.691.678.275	— 53	77.712.545.600	8.278.961.325
—	209.835.388	209.835.360	—	209.835.360	— 28	209.835.360	—
—	14.242.600.000	14.242.600.000	—	14.242.600.000	—	14.242.600.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	322.553.000	322.553.000	—	322.553.000	—	483.887.250	161.334.250
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	50.466.666.716	50.466.666.635	—	50.466.666.635	— 81	92.648.868.210	8.440.295.57
—	50.466.666.716	50.466.666.635	—	50.466.666.635	— 81	92.648.868.210	8.440.295.575

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne *f* + *g*
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			SEZIONE IV. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale e indiretti tramite le regioni a statuto ordinario.*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5251	5251	5251	Disponibilità finanziarie destinate ad essere ripartite secondo i parametri di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonchè la loro destinazione specifica ove questa venga espressamente indicata nelle disposizioni legislative fonti delle relative entrate, per interventi diretti nelle regioni a statuto speciale e per interventi indiretti — mediante erogazione di contributi — nelle regioni a statuto ordinario ed in quelle autonome a statuto speciale	(*k*) —	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	—	—	—	—
			Totale sezione IV . . .	—	—	—	—
			Totale titolo II. — Spese in conto capitale . . .	104.227.000.000	57.486.640.630	46.297.497.687	103.784.138.317
			Totale generale delle spese . . .	105.407.000.000	57.514.751.512	47.399.648.213	104.914.399.125
6500	6500	6500	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1960, n. 17	—	4.891.762.633	—	4.891.762.633
			Totale a pareggio . . .	105.407.000.000	62.406.514.145	47.399.648.213	109.806.162.358

(*a*) Al netto di L. 150.000.000 defalcate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*b*) Comprese L. 500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976 e L. 100.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*c*) Al netto di L. 90.000.000 defalcate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*d*) Comprese L. 5.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976 e L. 726.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*e*) Comprese L. 104.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*f*) Comprese L. 610.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*g*) Comprese L. 3.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976 e L. 15.600.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*h*) Comprese L. 1.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976 e L. 800.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*i*) Comprese L. 1.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976 e L. 600.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*l*) Comprese L. 4.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976 e al netto di L. 84.000.000 defalcate con decreto ministeriale
(*m*) Capitolo di nuova istituzione: decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*n*) L. 280.000.000 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976; L. 237.682.000 defalcate con decreto ministeriale 10 maggio 1977; L. 108.453.000
(*o*) L. 1.487.055.400 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976; L. 497.033.000 assegnate con decreto ministeriale 10 maggio 1977; L. 623.095.400
(*p*) L. 150.000.000 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976; L. 45.596.000 defalcate con decreto ministeriale 10 maggio 1977; L. 57.835.000
(*q*) Assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976.
(*r*) L. 600.000.000 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976; L. 113.000.000 defalcate con decreto ministeriale 10 maggio 1977.
(*s*) L. 145.000.000 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976; L. 93.755.000 defalcate con decreto ministeriale 10 maggio 1977; L. 68.000.000
(*t*) L. 10.000.000 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976; L. 7.000.000 defalcate con decreto ministeriale 10 maggio 1977; L. 4.000.000
(*u*) L. 16.786.000 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976; L. 16.786.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*v*) L. 3.745.327.275 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976; L. 737.905.275 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*z*) L. 14.379.750 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976; L. 14.379.750 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*x*) L. 42.020.867.325 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976; L. 8.278.961.325 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*y*) L. 161.334.250 assegnate con decreto ministeriale 9 dicembre 1976; L. 161.334.250 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
(*k*) Defalcata con decreto ministeriale 9 dicembre 1976 la somma di L. 5.330.750.000 pari all'intero stanziamento di bilancio.

Roma, addì 30 novembre 1978

Segue: PROSPETTO *B*

1976-77	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1976 Colonna *q* del conto consuntivo 1975-76	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1977
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 442.861.683	86.576.894.312	82.823.443.159	3.750.964.313	86.574.407.472	— 2.486.840	140.310.083.789	50.048.462.000
— 492.600.275	86.598.715.092	82.845.262.289	3.750.965.963	86.596.228.252	— 2.486.840	140.360.013.801	51.150.614.176
+ 4.891.762.633	—	—	—	—	—	—	—
+ 4.399.162.358	86.598.715.092	82.845.262.289	3.75·.965.963	86.596.228.252	— 2.486.840	145.251.776.434	51.150.614.176

20 giugno 1977.

assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.

assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.
assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1977.

Il Ministro: SCOTTI

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero					Somme			
						Accertate		
del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78	DENOMINAZIONE		Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne $f + g$
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			RIASSUNTO DELLE SPESE					
			TITOLO I. — SPESE CORRENTI					
			Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			Categoria 04. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		1.150.000.000	18.810.580	1.101.684.720	1.120.495.300
			Categoria 06. — Trasferimenti passivi		—	—	—	—
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci		10.000.000	9.300.302	465.806	9.766.108
			Totale della sezione I		1.160.000.000	28.110.882	1.102.150.526	1.130.261.408
			Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*					
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci		10.000.000	—	—	—
			Totale della sezione II		10.000.000	—	—	—
			Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*					
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci		10.000.000	—	—	—
			Totale della sezione III		10.000.000	—	—	—
			Totale titolo I		1.180.000.000	28.110.882	1.102.150.526	1.130.261.408
			TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE					
			Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			Categoria 12. — Investimenti sul campo sociale		43.825.500.000	9.103.060.330	34.549.805.587	43.652.865.917
			Totale della sezione I		43.825.500.000	9.103.060.330	34.549.805.587	43.652.865.917
			Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
			Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori		5.107.193.[illegible]00	2.390.147.000	2.480.612.200	4.870.759.200
			Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti		126.245.000	51.524.700	74.499.300	126.024.000
			Rubrica III. — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili		33.572.000	—	—	—
			Rubrica IV. — Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia		4.511.992.050	3.759.707.025	752.285.025	4.511.992.050
			Totale della sezione II		9.779.002.850	6.201.378.725	3.307.396.525	9.508.775.250

Segue: PROSPETTO *B*

1976-77	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1976 Colonna *q* del conto consuntivo 1975-76	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1977
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 29.504.700	21.163.890	21.162.240	1.650	21.163.890	—	39.972.820	1.101.686.370
—	—	—	—	—	—	—	—
— 233.892	656.890	656.890	—	656.890	—	9.957.192	465.806
— 29.738.592	21.820.780	21.819.630	1.650	21.820.780	—	49.930.012	1.102.152.176
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 49.738.592	21.820.780	21.819.630	1.650	21.820.780	—	49.930.012	1.102.152.176
— 172.634.083	27.655.096.718	24.049.959.254	3.602.650.709	27.652.609.963	— 2.486.755	33.153.019.584	38.152.456.296
— 172.634.083	27.655.096.718	24.049.959.254	3.602.650.709	27.652.609.963	— 2.486.755	33.153.019.584	38.152.456.296
— 236.434.600	5.834.353.770	5.759.549.030	74.804.740	5.834.353.770	—	8.149.696.030	2.555.416.940
—	160.175.000	160.175.000	350	160.175.350	—	211.699.700	74.499.650
— 221.000	16.328.000	16.328.000	—	16.328.000	—	16.328.000	—
— 33.572.000	2.444.273.758	2.370.765.240	73.508.514	2.444.273.754	— 4	6.130.472.265	825.793.539
— 270.227.600	8.455.130.878	8.306.817.270	148.313.614	8.455.130.874	— 4	14.508.195.995	3.455.710.129

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero					Somme			
						Accertate		
del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78	DENOMINAZIONE		Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne $f + g$
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*					
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale		50.622.497.150	42.182.201.575	8.440.295.575	50.622.497.150
			Totale della sezione III . . .		50.622.497.150	42.182.201.575	8.440.295.575	50.622.497.150
			Sezione IV. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale e indiretti tramite le regioni a statuto ordinario.*					
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale		—	—	—	—
			Totale della sezione IV . . .		—	—	—	—
			Totale del titolo II . . .		104.227.000.000	57.486.640.630	46.297.497.687	103.784.138.317
			Totale generale delle spese . . .		105.407.000.000	57.514.751.512	47.399.648.213	104.914.399.725
			Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17		—	4.891.762.633	—	4.891.762.633
			Totale a pareggio . . .		105.407.000.000	62.406.514.145	47.399.648.213	109.806.162.358

Roma, addì 30 novembre 1978

Segue: Prospetto *B*

1976-77	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1976 Colonna *q* del conto consuntivo 1975-76	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1977
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
—	50.466.666.716	50.466.666.635	—	50.466.666.635	— 81	92.648.868.210	8.440.295.575
—	50.466.666.716	50.466.666.635	—	50.466.666.635	— 81	92.648.868.210	8.440.295.575
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 442.861.683	86.576.894.312	82.823.443.159	3.750.964.313	86.574.407.472	— 2.486.840	140.310.083.789	50.048.462.000
— 492.600.275	86.598.715.092	82.845.262.289	3.750.965.963	86.596.228.252	— 2.486.840	140.360.013.801	51.150.614.176
+ 4.891.762.633	—	—	—	—	—	4.891.762.633	—
+ 4.399.162.358	86.598.715.092	82.845.262.289	3.750.965.963	86.596.228.252	— 2.486.840	145.251.776.434	51.150.614.176

Il Ministro: Scotti

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1976-1977

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Gestione

CAPITOLI — Numero del 1975-76	del 1976-77	del 1977-78	DENOMINAZIONE	Rapporti fra le colonne	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI — Somme — Previste	Accertate — Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne f + g
a	b	c	d		e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			TITOLO II. — **Spese in conto capitale**					
			SEZIONE I. — *Spese per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			RUBRICA I. — *Interventi per la formazione professionale dei lavoratori*					
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
9001	9001	9001	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati		—	—	—	—
9002	9002	9002	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici ed indennità giornaliera ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)		—	—	—	—
9003	9003	9003	Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'*addestramento professionale dei lavoratori* (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456)		—	—	—	—
9004	9004	9004	Contributi a favore dell'INAPLI, ENALC, INIASA, di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale, dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)		—	—	—	—
5135	9005	9005	Contributi a favore della regione Campania per l'istituzione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale nei comuni interessati dalla crisi economica, conseguente alla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 11 agosto 1975, n. 366, convertito, con modifiche, nella legge 10 ottobre 1975, n. 485 e decreto-legge 9 dicembre 1975, n. 604, convertito nella legge 2 febbraio 1976, n. 10)		—	—	—	—
5161	9006	9006	Oneri derivanti dalle maggiori spese conseguenti all'accordo collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei centri di formazione professionale, impegnati nelle attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, durante l'esercizio 1973-74 (circolare ministeriale n. 15 del 30 ottobre 1974)		—	—	—	—
5196	9007	9007	Idem per i centri della regione autonoma a statuto speciale della Sardegna		—	—	—	—
			Totale della categoria 12 della rubrica I e delle spese		—	—	—	—

Roma, addì 30 novembre 1978

(3685)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *C*

fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264) ***SPESA***

1976-77	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1976 Colonna *q* del conto consuntivo 1975-76	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1977
i = $h - e$	k = $n \pm o$	l = $p - f$	m = $q - g$	n = $p + q - h$	o = $n - k$	p = $f + l$	q = $g + m$
—	—	—	—	—	—	—	—
—	996.474.038	257.473.190	739.000.848	996.474.038	—	257.473.190	739.000.848
—	4.014.821.066	326.280.765	3.688.540.301	4.014.821.066	—	326.280.765	3.688.540.301
—	819.800.000	—	819.800.000	819.800.000	—	—	819.800.000
—	1.773.635.000	1.773.635.000	—	1.773.635.000	—	1.773.635.000	—
—	258.365.000	258.365.000	—	258.365.000	—	258.365.000	—
—	140.000.000	140.000.000	—	140.000.000	—	140.000.000	—
—	8.003.095.104	2.755.753.955	5.247.341.149	8.003.095.104	—	2.755.753.955	5.247.341.149

Il Ministro: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sipcam S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 15.000 di erbicida denominato « Sys 67 Omnidel (Dapapon) » di origine e provenienza Repubblica democratica tedesca la ditta Sipcam S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 15.750.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4688870 rilasciato dal Credito varesino di Milano in data 2 settembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione definitiva della merce introdotta in deposito doganale privato sin dal 12 giugno 1975, è stata accettata dalla dogana di Milano il 12 febbraio 1976 con un ritardo, quindi, di giorni centotrentatre rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491484 dell'8 marzo 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo a difficoltà di assorbimento del prodotto sul mercato interno, nonché alle ulteriori difficoltà sorte in dogana per l'accertamento della esatta tariffa doganale da attribuire al prodotto in questione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 12 marzo 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto caratterizzati prevalentemente da problemi di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sipcam S.p.a. di Milano, mediante fidejussione del Credito varesino di Milano, nella misura del 5% di Lit. 15.750.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4018)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Seire S.r.l., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 1.100 cartoni contenenti sardine all'olio d'oliva di origine e provenienza Spagna la ditta Seire S.r.l. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di Pesetas 1.100.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4339608 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova in data 19 febbraio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova per l'importo di Ptas. 200.000 (pari a 200 cartoni) entro il termine di validità dell'impegno valutario, mentre per la differenza di:

Ptas. 400.000 (400 cartoni) il 22 settembre 1975;
Ptas. 200.000 (200 cartoni) il 22 gennaio 1976;
Ptas. 295.000 (300 cartoni) il 19 febbraio 1976;

con rispettivi ritardi di giorni centottantacinque, trecentosette e trecentotrentacinque riguardo alla scadenza del predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 345262 del 20 febbraio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessato, con istanza del 1° marzo 1978 essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Seire S.r.l. di Genova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova, nella misura del 5% di Pesetas Spagnoli 895.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4017)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montefibre, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un calcolatore elettronico per la gestione di un impianto tessile di origine e provenienza U.S.A., la ditta Montefibre di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 83.970 di cui al mod. *B*-Import n. 4255918 rilasciato dalla Standard Chartered Bank di Milano in data 29 marzo 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Novara il 28 settembre 1976 con un ritardo, quindi, di mesi quattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 492908 del 10 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato dalla mancata applicazione della normativa in vigore in base alla quale doveva essere richiesta la domiciliazione dell'operazione all'Ufficio italiano dei cambi prima di effettuare l'esborso anticipato, trattandosi di operazione che superava i termini d'iniziativa bancaria;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 15 novembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montefibre S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Standard Chartered Bank di Milano, nella misura del 5% di $ USA 83.970 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4003)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti, in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di bambole di origine e provenienza Polonia la ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello (Novara), ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 15.640.210 di cui al mod. *B*-Import n. 4615394 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Novara in data 24 settembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arona il 27 novembre 1974 e il 25-26 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di sessantaquattro e centocinquantaquattro giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 del 25 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato dalla mancanza dei fondi necessari per la costituzione del deposito vincolato infruttifero 50% di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974; d'altra parte, l'obbligo di detto deposito era già in vigore al momento dell'operazione in argomento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 2 dicembre 1975, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, nella misura del 5% di Lit. 15.640.210 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4004)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sipcam S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 13.500 di « Ethilparathion Tech » di origine e provenienza R.F.T. la ditta Sipcam S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 98.601,30 di cui al modello *B*-Import n. 3994411 rilasciato dal Credito varesino di Milano in data 4 aprile 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una azienda di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che dall'esame della documentazione risulta che:

la merce corrispondente a D.M. 21.911,60 è stata rivenduta in transito ad una ditta spagnola al prezzo di Fr. Sv. 29.250 (utile di transito Lit. 1.475.773) introitati dalla Sipcam stessa in data 26 settembre 1975 e quindi entro il termine di validità dell'impegno valutario;

per il residuo importo di complessivi D.M. 76.689,60 lo sdoganamento è avvenuto il 9 maggio 1975 (per D.M. 51.126,60) e il 10 giugno 1975 (per D.M. 25.563,30) con ritardi di giorni cinque e trentasette rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12) *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491484 del 24 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il ritardato sdoganamento imputandolo al fatto che la merce oggetto dell'importazione in parola, essendo un prodotto utilizzato in agricoltura, può essere sistemato sul mercato solo nei mesi estivi;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, con istanza del 13 maggio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la impu-

tabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzato da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sipcam S.p.a. di Milano, mediante fidejussione del Credito varesino di Milano, nella misura del 5% di D.M. 76.689,90 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4019)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motortecnica S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrativa in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di quattro motori a propulsione per navi di origine e provenienza Inghilterra la ditta Motortecnica di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 5.322 di cui al modello *B*-Import n. 4964631 rilasciato dalla Banca di Legnano - Legnano in data 23 giugno 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, é stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta é stata accettata dalla dogana di Torre del Greco per quanto concerne i primi due motori, del valore di Lgs. 2.661, entro il termine di validità dell'impegno valutario, mentre gli altri due motori, destinati ad essere venduti allo stato estero al « Gruppo ormeggiatori e battellieri di Bagnoli », sono stati dichiarati all'importazione il 10 febbraio 1976 con un ritardo, quindi, di giorni centonovantasette rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 986374 del 10 febbraio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il ritardo in questione imputandolo al fatto che le operazioni di sdoganamento vennero perfezionate soltanto dopo la consegna dell'imbarcazione sulla quale dovevano essere montati i due motori in parola;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 24 febbraio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto gli oneri derivanti dai pagamenti anticipati di importazione fanno capo ai medesimi operatori che ebbero a suo tempo a disporre i pagamenti, per cui nella fattispecie, é irrilevante che il tardivo o mancato adempimento sia dipeso dai subacquirenti della merce allo stato estero;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motortecnica S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca di Legnano - Legnano, nella misura del 5% di Lgs. 2.661 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4002)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

Proroga a cinquantuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma e stabilimento a Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973;

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1974, 7 febbraio 1974, 31 maggio 1974, 16 luglio 1974, 9 novembre 1974, 5 febbraio 1975, 28 aprile 1975, 15 gennaio 1976, 5 luglio 1976, 24 febbraio 1977 e 27 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma, è prolungata a cinquantuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5139)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice Roccella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella (Padova), con effetto dal 15 dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1976, 29 ottobre 1976, 13 settembre 1977, 3 marzo 1978 e 27 settembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella (Padova), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5126)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Trasferimento del comune di Cannara dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Perugia a quella dei corrispondenti uffici di Foligno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Perugia e Foligno, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Cannara un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Cannara è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Perugia a quella dei corrispondenti uffici di Foligno.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: MALFATTI

(4497)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1979.

Riconoscimento in provincia di Frosinone del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Sal.O, promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Sal.O, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Bonser di Ferentino;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Frosinone;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Frosinone il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Sal.O, promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5127)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1979.

Riconoscimento in provincia di Frosinone del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Callia, promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Callia, con sede legale in Frosinone, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Bonser di Ferentino;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Frosinone;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Frosinone il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Callia, promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5128)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1979.

Riconoscimento in provincia di Frosinone del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Dieci Geri, promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Dieci Geri, con sede in Milazzo (Messina), per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Bonser di Ferentino;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Frosinone;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Frosinone il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Dieci Geri, promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5129)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1979.

Riconoscimento in provincia di Potenza del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Siderpotenza, in Potenza, promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Siderpotenza, con sede in Potenza, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della Società industria siderurgica lucana di Potenza;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Potenza;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Potenza il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Siderpotenza, con sede in Potenza, promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5130)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione tecnica per le industrie degli oli minerali, degli oli e grassi vegetali, dei grassi animali, delle proteine vegetali, dei colori e vernici e dei detergenti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1978, con il quale è stata nominata la commissione tecnica per le industrie degli oli minerali, degli oli e grassi vegetali, dei grassi animali, delle proteine vegetali, dei colori e vernici e dei detergenti, per il triennio 12 luglio 1978-11 luglio 1981;

Viste le note del 27 novembre 1978 e dell'8 gennaio 1979, con le quali il dott. Giorgio Dall'Aglio ed il dott. Luciano Ferretti hanno rassegnato le dimissioni rispettivamente da membro effettivo e membro supplente della commissione di cui sopra;

Vista la nota del 23 febbraio 1979, con cui l'Associazione nazionale dell'industria chimica ha proposto, in rappresentanza degli industriali, settore colori e vernici, ed in sostituzione del dott. Giorgio Dall'Aglio e del dott. Luciano Ferretti, il dott. Pier Paolo Rienzo e l'ing. Massimo Milesi rispettivamente quali membri effettivo e supplente;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino all'11 luglio 1981 il dott. Pier Paolo Rienzo e l'ing. Massimo Milesi sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione tecnica per le industrie degli oli minerali, degli oli e grassi vegetali, delle proteine vegetali, dei colori e vernici e dei detergenti, in rappresentanza degli industriali, settore colori e vernici, ed in sostituzione del dott. Giorgio Dall'Aglio e del dott. Luciano Ferretti, dimissionari.

Roma, addì 7 maggio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(5125)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta In.Ca, in St. Pierre.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta In.Ca, con sede in St. Pierre (Aosta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della ditta In.Ca, con sede in St. Pierre (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5131)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Baronet, in Garrufo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Confezioni Baronet di Garrufo (Teramo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Baronet di Garrufo (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5132)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Felice Schiavetti e Figli, con sede e stabilimento a Stazzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Felice Schiavetti e Figli, con sede e stabilimento a Stazzano (Alessandria);

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Felice Schiavetti e Figli, con sede e stabilimento a Stazzano (Alessandria), è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5133)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1979.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Lametia Terme la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti S.I.R. sospesi dal 27 gennaio 1978 o entro quattro mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti S.I.R., sospesi dal 27 gennaio 1978 e entro quattro mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5134)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 gennaio 1979 al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5136)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soim, in Nuoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Soim, con sede in Nuoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soim, con sede in Nuoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1978 al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5138)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Riconoscimento in provincia di Potenza del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. I.Vig - Industrie Viggiano, promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. I.Vig. - Industrie Viggiano, con sede in Potenza, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della S.p.a. Vifond di Viggiano;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Potenza;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Potenza il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. I.Vig. - Industrie Viggiano promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5135)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 dicembre 1978 al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5137)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione, per l'anno 1979, del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, riguardante i criteri di determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1979 con il quale, sulla base di una generale verifica della contrattazione collettiva a livello nazionale, sono stati determinati i minimi di retribuzione giornaliera per i principali settori di attività;

Considerata la necessità di provvedere, nella medesima forma, alla determinazione dei minimi di retribuzione giornaliera per taluni settori di attività o categorie carenti di contrattazione collettiva e per i casi in cui la contrattazione medesima evidenzia aspetti particolari quanto alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, alle qualifiche di impiego ed ai livelli dei trattamenti minimi retributivi;

Tenuti presenti al riguardo i minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le indicazioni all'uopo fornite dalle organizzazioni sindacali interessate ed i dati direttamente acquisiti relativamente ai settori dell'istruzione ed educazione prescolastica e scolastica, dell'assistenza sociale, del culto e formazione religiosa, dello spettacolo in genere e delle attività circensi e di spettacolo viaggiante in particolare, del giornalismo, dell'assicurazione limitatamente al personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, nonché dell'assistenza domiciliare svolta da soci di cooperative;

Decreta:

Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, negli importi indicati per ciascun settore nell'unita tabella, vistata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

TABELLA DEI MINIMI
DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA

SETTORE	QUALIFICHE		
	Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive (lire)	Impiegati docenti e non docenti (lire)	Operai (lire)
Istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza	13.000	5.000	4.000
Istruzione ed educazione scolare non statale	13.500	5.000	5.000
Assistenza sociale svolta da istituzioni socio assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza	13.000	4.500	3.500
Attività di culto, formazione religiosa e attività similari	13.000	4.500	3.500

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigente (lire)	Impiegato (lire)	Operaio (lire)
Spettacolo	30.000	7.000	5.500
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	25.000	6.000	4.500

SETTORE	QUALIFICHE		
	Redattore (lire)	Praticante (lire)	Collaboratore e corrispondente (lire)
Giornalisti	22.000	15.000	3.000

SETTORE	QUALIFICHE		
	Ispettori di organizzazione produttiva (lire)	Ispettori di produzione Cat. A (lire)	Ispettori di produzione Cat. B e C (lire)
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione)	20.000	10.000	6.000

SETTORE	
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa	Lire 3.000

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

(5022)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 26 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Talla	7.900.000
Provincia di Firenze:	
Carmignano	39.140.000

Con decreti ministeriali 28 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Montelparo	15.000.000
Provincia di Caserta:	
Villa Literno	4.970.000
Provincia di Catanzaro:	
Carlopoli	13.790.000
Provincia di Catanzaro:	
Montauro	21.800.000
Provincia di Cosenza:	
Castrolibero	5.940.000
Lattarico	12.320.000

Con decreti ministeriali 29 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Alessandria:	
Castellazzo Bormida	18.430.000
Provincia di Arezzo:	
Ortignano Raggiolo	7.100.000
Provincia di Ascoli Piceno:	
Monte Rinaldo	5.750.000
Provincia di Cosenza:	
San Martino di Finita	5.890.000
Provincia di Firenze:	
Vernio	54.010.000
Provincia di Foggia:	
Rocchetta Sant'Antonio	28.530.000
Provincia di Grosseto:	
Castiglione della Pescaia	80.000.000
Santa Fiora	43.870.000
Provincia di Pisa:	
Peccioli	32.690.000
Vecchiano	39.460.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Villa Minozzo	37.660.000
Provincia di Teramo:	
Notaresco	12.320.000

Con decreti ministeriali 26 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Talla	9.320.000
Provincia di Salerno:	
Auletta	22.770.000

Con decreti ministeriali 28 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Montelparo	15.000.000
Provincia di Catanzaro:	
Carlopoli	20.000.000
Montauro	22.660.000
Provincia di Cosenza:	
Castrolibero	7.010.000
Lattarico	14.540.000

Con decreti ministeriali 29 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Ortignano Raggiolo	5.210.000
Provincia di Avellino:	
Greci	14.830.000
Provincia di Cosenza:	
Roseto Capo Spulico	18.190.000
San Martino di Finita	5.810.000
Provincia di Firenze:	
Vernio	62.650.000
Provincia di Foggia:	
Rocchetta Sant'Antonio	28.330.000
Provincia di Grosseto:	
Santa Fiora	44.140.000
Provincia di Pisa:	
Peccioli	35.030.000
Vecchiano	43.470.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Villa Minozzo	20.740.000

Con decreto ministeriale 26 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Talla	1.990.000

Con decreti ministeriali 28 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Montelparo	7.150.000
Provincia di Cagliari:	
Quartu Sant'Elena	233.400.000

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Carlopoli	32.400.000
Montauro	23.390.000
Provincia di Cosenza:	
Castrolibero	11.150.000
Lattarico	17.460.000

Con decreti ministeriali 29 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Roseto Capo Spulico	5.320.000
San Martino di Finita	14.230.000
Provincia di Foggia:	
Rocchetta Sant'Antonio	28.430.000
Sant'Agata di Puglia	8.720.000
Provincia di Grosseto:	
Santa Fiora	37.100.000
Provincia di Pesaro-Urbino:	
Auditore	1.860.000
Provincia di Pisa:	
Peccioli	35.030.000
Vecchiano	51.010.000

(Da 626/M a 677/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Gragnano Trebbiense e di Rottofreno

Con decreto 19 febbraio 1979, n. 83, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di alveo in sponda sinistra del fiume Trebbia segnati nel catasto del comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) al foglio n. 3 mappali 58 (Ha 7.52.80); 66 (Ha 0.18.20); e 37 (Ha 0.00.51); al foglio n. 11 mappale 1 (Ha 0.02.50) per Ha 7.7.01 e nel catasto del comune di Rottofreno al foglio n. 30 mappale 167 di Ha 9.16.80, della superficie complessiva di Ha 16.90.81 ed indicati nella planimetria rilasciata il 16 febbraio 1978 in scala 1:2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4904)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pietrelcina

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978, n. 562, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1979, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 24, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pietrelcina (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 16 febbraio 1981.

(5024)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978, n. 564, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1979, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 22, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 febbraio 1980.

(5025)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « La Palma », in Torino.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1979, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « La Palma », in Torino, composto dai signori:

Presidente:

Ferraro dott. Renato.

Membri:

Weigmann avv. Marco;
Favero avv. Sergio.

(4902)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ad Laborem, costruzioni edili stradali, in Napoli.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1979 il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ad Laborem, costruzioni edili stradali, con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Pietro Capasso.

(4903)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica psichiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la cattedra di clinica psichiatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5160)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto di revoca 28 febbraio 1979 relativo alla specialità medicinale denominata: « Anacardiol » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1979, pag. 3660, dove si legge: « ..., a nome della ditta Istituto *biologico* italiano... » si deve invece leggere: « ..., a nome della ditta Istituto *biochimico* italiano... ».

Inoltre, dove si legge: « (Decreto di revoca n. 5442/R) » si deve leggere: « (Decreto di revoca n. 5432/R) ».

(5194)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di concessione di ricompensa al valore dell'Esercito

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1978, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1978, dispensa 5, pagina 325, relativo alla concessione di ricompense al valore dell'Esercito, è rettificato nel modo seguente:

1) 52° btg.f.arr. « Alpi »... in: 52° btg.f.arr. « Alpi » (originato dal 52° rgt.f.arr. « Alpi »).

2) 120° btg.f.arr. « Fornovo »... in: 120° btg.f.arr. « Fornovo » (originato dal 52° rgt.f.arr. « Alpi »).

(5195)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 1° giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	854,95	854,25	854,90	854,95	853 —	854,90	855,05	854,95	854,95	854,95
Dollaro canadese .	735,80	735,80	737,10	735,80	736,80	735,75	734,50	735,80	735,80	735,80
Marco germanico .	446,64	446,64	447,40	446,64	446,75	446,70	446,65	446,64	446,64	446,64
Fiorino olandese . .	407,40	407,40	407,75	407,40	407,50	407,95	407,40	407,40	407,40	407,40
Franco belga	27,796	27,796	27,80	27,796	27,79	27,75	27,80	27,796	27,796	27,80
Franco francese . .	193,09	193,09	192,90	193,09	193,06	193,05	193,03	193,09	193,09	193,10
Lira sterlina	1775,10	1775,10	1775,25	1775,10	1776 —	1775,05	1775 —	1775,10	1775,10	1775,10
Lira irlandese . . .	1687,40	1687,40	1686 —	1687,40	1687,75	—	1688 —	1687,40	1687,40	—
Corona danese . . .	154,71	154,71	154,80	154,71	154,75	154,70	154,75	154,71	154,71	154,71
Corona norvegese . .	164,86	164,86	164,75	164,86	164,85	164,85	164,88	164,86	164,86	164,86
Corona svedese . .	194,94	194,94	194,80	194,94	194,90	194,90	195,04	194,94	194,94	194,94
Franco svizzero .	493,45	493,45	493,50	493,45	493,65	493,40	493,55	493,45	493,45	493,45
Scellino austriaco . .	60,585	60,585	60,60	60,585	60,58	60,55	60,606	60,585	60,585	60,58
Escudo portoghese . .	17,30	17,30	17,20	17,30	17,17	17,25	17,15	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola . . .	12,941	12,941	12,95	12,941	12,95	12,90	12,938	12,941	12,941	12,94
Yen giapponese	3,869	3,869	3,8650	3,869	3,874	3,85	3,872	3,869	3,869	3,87

Media dei titoli del 1° giugno 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,050
» 5,50 % » » 1968-83	88,200
» 5,50 % » » 1969-84	82,650
» 6 % » » 1970-85	82,375
» 6 % » » 1971-86	78,928
» 6 % » » 1972-87	78,450
» 9 % » » 1975-90	84,850
» 9 % » » 1976-91	85,575
» 10 % » » 1977-92	88,775
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,15
» » » » 1-10-1979	100,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,900
» » » » 1- 3-1978/80	100,85
» » » » 1- 6-1978/80	100,90
» » » » 1- 8-1978/80	100,850
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,775
» » » 10 % 1- 1-1981	97,600
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,200
» » » 12 % 1- 4-1982	99,100
» » » 12 % 1-10-1983	97,875
» » » 12 % 1- 6-1987	95,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	855 —
Dollaro canadese	735,15
Marco germanico	446,645
Fiorino olandese	407,40
Franco belga	27,798
Franco francese	193,06
Lira sterlina	1775,05
Lira irlandese	1687,70
Corona danese	154,73
Corona norvegese	164,87
Corona svedese	194,99
Franco svizzero	493,50
Scellino austriaco	60,595
Escudo portoghese	17,225
Peseta spagnola	12,935
Yen giapponese	3,87

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Copiano, Vestone e Seveso

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Con le stesse deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22235: comune di Copiano (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 gennaio 1977, n. 31 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 28 febbraio 1978, n. 2);

deliberazione 20 marzo 1979, n. 22414: comune di Vestone (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 maggio 1977, n. 51 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 27 gennaio 1978, n. 2);

deliberazione 27 marzo 1979, n 22602: comune di Seveso (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 ottobre 1974, n. 38 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 13 ottobre 1978, n. 56).

(4202)

Variante al piano regolatore generale del comune di Mantova

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato:

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22237: comune di Mantova (variante adottata con deliberazione consiliare 28 luglio 1978, n. 210, relativa alle zone di Paiolo, Te Brunetti, Virgiliana, SS. 432, Ponte Rosso, Belfiore).

(4203)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Pieve Albignola, Verolavecchia e Brunate

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22260: comune di Pieve Albignola (Pavia);

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22261: comune di Verolavecchia (Brescia);

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22264: comune di Brunate (Como).

(4204)

Variante al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare, relativa ai comuni di Lainate, Macherio, Milano e Sesto S. Giovanni.

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.). Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria dei comuni interessati e del predetto Consorzio, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22270: variante in ampliamento relativa ai comuni di Lainate, Macherio, Milano e Sesto S. Giovanni.

(4206)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centosettanta allievi ufficiali

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686, sulle norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sulla ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, sul trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68, sulle modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1977, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 30 novembre 1978, n. 755, aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1979-80 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centosettanta allievi ufficiali da assegnare:

centotrenta al Corpo di stato maggiore;
quaranta ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Il concorso si svolgerà in tre fasi:

a) visita medica e prove attitudinali;
b) preparazione agli esami e prove caratterologiche;
c) prove di concorso consistenti in:

una prova orale di matematica;
una prova facoltativa di lingue estere.

Le operazioni di concorso si svolgeranno a Livorno presso l'Accademia navale con inizio prevedibilmente nella terza decade del mese di agosto 1979.

Saranno ammessi alle fasi *b*) e *c*) del concorso i concorrenti giudicati idonei alla visita medica, che nelle prove attitudinali avranno dimostrato di possedere un adeguato livello.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1957.

B) Siano celibi o vedovi senza prole.

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

D) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami nell'anno in corso uno dei seguenti titoli di studio:

Corpo di stato maggiore:

diploma di: istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, confezione industriale, costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno dei tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industrie alimentari, industria cartaria, industrie cerealicole, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, tecnologie alimentari, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità d'arte applicata; maturità artistica (2ª sezione architettura); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea; (maturità classica e maturità scientifica).

Corpi tecnici:

diploma di: istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, informatica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea: (maturità classica e maturità scientifica).

E) Abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori che esercitano la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

F) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale.

G) Non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato, nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al secondo comma dell'art. 7 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Art. 3.

Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

A) Abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva.

B) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei titoli di studio elencati alla lettera *D*) del precedente art. 2.

C) Non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito nei termini sopraindicati.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, conforme all'allegato *A*, sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato, il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto verrà acclusa alla pratica.

Gli allievi del collegio navale « F. Morosini » di Venezia, possono inoltrare la domanda tramite il comando del collegio stesso; i militari alle armi, devono inoltrare la domanda tramite il comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi fa fede la data della lettera di trasmissione del comando; tale lettera, o sua fotocopia, viene acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso redatto in carta legale conforme all'allegato *B*, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

Alla domanda dovrà essere allegato, in carta libera, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato *C*, con il quale i genitori o il genitore in caso di impedimento dell'altro o, in mancanza di entrambi, il tutore, si obbligano a sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto.

Per i candidati risultati idonei e collocati utilmente nella graduatoria, tale atto di impegno dovrà essere sostituito da altro analogo in carta legale, compilato alla data precisata nella lettera con la quale il comando dell'Accademia navale darà comunicazione dell'ammissione del concorrente alla prima classe del corso normale; esso dovrà essere autenticato da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato, in duplice copia, presso l'ufficio del registro (atti pubblici). Il numero di codice fiscale dell'Accademia navale, per la registrazione dell'atto, è: 80004080497.

Art. 5.

Documentazione

1. — All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare soltanto i seguenti documenti:

a) due fotografie formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta legale, rilasciato dall'istituto medio superiore; dal certificato deve anche risultare il voto complessivo riportato. I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi competente.

Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla seconda classe;

d) estratto dell'atto di nascita in carta legale.

2. — Successivamente entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Accademia navale dell'esito del concorso, a pena decadenza, i candidati risultati idonei e collocati utilmente nella graduatoria dovranno presentare i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

b) certificato di stato libero, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo, qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

c) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente

decreto, dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta legale.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso, o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali i quali:

a) visteranno e cureranno l'istruttoria delle domande dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) trasmetteranno, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 4 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

La data di presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 5 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 7.

Esclusione, dimissioni e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 4 e 5 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non saranno presenti al momento dello appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia navale o che fosse allontanato dal comando dell'istituto per inosservanza delle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'istituto stesso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 8.

Presentazione all'Accademia navale

I concorrenti dovranno presentarsi all'Accademia navale di Livorno alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato dal comando dell'Accademia.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 27 agosto 1979 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 28.

Il concorrente ha l'obbligo di alloggiare in Accademia per il periodo delle operazioni di concorso.

Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) fruirà della guida di docenti dell'Accademia navale per la preparazione agli esami di concorso;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'istituto.

Art. 9.

Visita medica

1. — La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2. — Il giudizio di idoneità o non idoneità, inappellabile, sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati non idonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 23, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso

Art. 10.

Prove attitudinali

Nei giorni immediatamente successivi alla visita medica i concorrenti idonei saranno sottoposti a prove attitudinali.

L'esito (positivo o negativo) sarà comunicato agli interessati entro tre giorni dal termine delle prove.

I concorrenti le cui qualità attitudinali siano giudicate non sufficienti verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

Contro il risultato di tali prove non sono ammessi ricorsi nè domande di ripetizione.

Art. 11.

Prove caratterologiche

Nel periodo intercorrente fra le prove attitudinali e gli esami di concorso (periodo di tirocinio) i concorrenti saranno sottoposti a prove caratterologiche.

Il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 12.

Prove di concorso

a) Prova orale di matematica (per il programma di esame vedi allegato *D*): durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 30 e 18 trentesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 17 e 0 trentesimi nei casi di inidoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) Prova orale facoltativa di lingue estere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame ciascun membro della commissione assegnerà un punto in trentesimi.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

c) Alle prove di concorso di cui al presente art. 12 possono assistere gli altri concorrenti.

Art. 13.

Commissione

La commissione per le prove di concorso sarà nominata con successivo decreto dal Ministro della difesa.

Essa sarà così composta:

Presidente:

un capitano di vascello.

Membri fissi:

un ufficiale superiore;
un ufficiale superiore.

Membri aggregati con diritto di voto:

ufficiali e professori civili dell'Accademia navale, in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui agli articoli 10 e 11 e che avranno superato favorevolmente la prova obbligatoria, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 18/30, saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 24/30.

I concorrenti provenienti dal collegio « F. Morosini » che superino le prove previste dal concorso, sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella ».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 15

Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale procederà all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali), tenendo conto dei requisiti fisici, della classificazione delle prove attitudinali e del posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 16.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici (genio navale e armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Il comando dell'Accademia navale fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati, che a tale data debbono presentarsi per l'inizio del corso.

In caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, saranno ammessi, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari prima dell'inizio dell'anno accademico.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

I sottufficiali e sottocapi ammessi all'Accademia navale perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi. Qualora essi vengono rinviati dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso presso l'istituto è computato nell'anzianità di grado.

Art. 17.

Disposizioni amministrative

1. — Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Per godere di tale beneficio, sul solo percorso nel territorio nazionale, i concorrenti residenti all'estero dovranno rivolgersi alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tal fine, all'atto della presentazione all'Accademia navale essi dovranno depositare la somma di L. 20.000 (ventimila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. Per i giovani che avranno vinto il concorso, la somma predetta sarà passata al fondo privato.

2. — Durante il periodo di permanenza nell'istituto per la visita medica, la preparazione, le prove attitudinali e gli esami, l'Accademia navale provvederà all'alloggio, al vitto e alla somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando, da restituire totalmente in caso di mancata ammissione.

3. — Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Capitolo III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 18.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per la ammissione è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 19.

Esame somatico

1. — Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m 1,63, perimetro toracico m 0,81.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2. — I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo otto denti, di cui non più di un incisivo o canino. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3 — Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm di Hg per la massima ed i 95 mm di Hg per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali lo « Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 20.

Esame oculistico

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore, con correzione; 10/10 in ciascun occhio;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling;

c) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonchè l'astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a + 0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non è consentito l'uso di lenti correttive.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

Il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in solo occhio;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetropico, anche in un solo occhio;

l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 21.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 22.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 23.

Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 24.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare la efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 25.

Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 30 novembre 1978, n. 755, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1. — Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario (allegato *E*); al termine della 2ª classe detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'istituto;

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di un assegno giornaliero così suddiviso:

metà corrisposto per contanti agli allievi;

metà depositato su apposito libretto di risparmio.

Detto assegno non è dovuto per i corsi che si ripetono.

2. — I sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale, dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante, conservano gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

3. — Dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le « spese ordinarie » concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonchè per la manutenzione del vestiario.

Per l'anno accademico 1979-80 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 108.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe.

4. — Sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario, riferite:

a) al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

b) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

c) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

d) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese di carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi. Nel caso in cui l'assegno giornaliero non sia dovuto (ripetizione dei corsi) le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della permanenza degli allievi nell'istituto, relativo alle « spese ordinarie » e « straordinarie » specificate ai punti precedenti.

5. — L'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante.

6. — Sono a carico delle famiglie le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie. In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

7. — Le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

8. — Le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 4, 6 e 7, dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 22/11371 intestato alla Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio d'ogni anno accademico.

Art. 26.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta (allegato C) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 27.

Liquidazione dei conti

1. — Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonchè tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando dell'istituto.

Il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'istituto.

2. — Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

b) rimangano assenti dall'istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di breve licenza concesse dal regolamento dell'istituto.

Art. 28.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe, ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina in servizio permanente effettivo.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 25;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1979
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 310

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta legale, possibilmente dattiloscritta)

RACCOMANDATA

Al comando Accademia navale - 57100 LIVORNO

Il sottoscritto (1) . . . . di . . . . e di . . . . domiciliato a . . . . . . (c.a.p. . .) provincia di . . . via . . . . n. . nato a . . . provincia di . . . . il . . . . . domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale - anno accademico 1979-80.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . . . .

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . . conseguito nell'anno . . . . . presso l'Istituto . . . . . . di . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . . che dovrà sostenere nella sessione del corrente anno presso l'Istituto . . . . di . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera dei genitori (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla 1ª classe i documenti richiesti dall'art. 5 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire, senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

Data, ...

(Firma per esteso e leggibile)
. . . .

(Firma leggibile dei genitori che esercitano la potestà o del tutore, se il candidato è minorenne) . . . .
. . . .

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La preferenza espressa non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa solo uno scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 15 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e indirizzo. Compilare una sola delle due richieste.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne o denunce riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria competente.

ALLEGATO B

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minore, in carta legale, rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI . .

L'anno . . mese di . . sono comparsi davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (1) . . . del minorenne (2) i quali, per secondare la di lui inclinazione, acconsentono possa partecipare al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale e contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti (3)

. . . .

(per esteso e leggibile)

Il sindaco

---

(1) Nome e cognome indicando se sono genitori o se è tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Firma di entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore.

ALLEGATO C

MODELLO DELL'ATTO DI IMPEGNO PRESCRITTO DALLO ART. 4 DELLA NOTIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA 1ª CLASSE DELL'ACCADEMIA NAVALE.

(in carta libera (1) possibilmente dattiloscritta)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, i sottoscritti . . . . domiciliati a . . (c.a.p. . .) via . . . . n. . . si obbligano personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1979 per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno a pagare per il proprio figlio (o pupillo) . . (2):

a) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 25, paragrafo 4, del bando di concorso;

b) la somma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto della ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non li esime dal puntuale pagamento di quanto eventualmente dovuto secondo il precedente punto *a)*, la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'Istituto ai sensi dell'art. 26 della notificazione di concorso.

In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbligano a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassero debitori, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

Data, .

Firma dei genitori
(o di chi ne fa le veci)

. . . .

(per esteso e leggibile)

(1) L'atto di impegno va rinnovato con altro analogo in carta legale (firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore, autenticato dal notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, e registrato, in duplice copia, presso l'ufficio del registro - atti pubblici) ed inviato all'Accademia navale dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione alla 1ª classe del corso normale fatta con lettera dell'Accademia navale, e nella quale sarà anche indicata la data di compilazione del suddetto documento.

(2) Nome e cognome del giovane.

ALLEGATO D

PROGRAMMA DELL'ESAME ORALE DI MATEMATICA

La prova d'esame di ammissione verterà sul programma di matematica di seguito specificato:

PROGRAMMA DI ALGEBRA

1) Calcolo letterale - Operazioni razionali con monomi e polinomi - Prodotti notevoli - Decomposizione di un polinomio in fattori - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi - Divisibilità e regola di Ruffini.

2) Operazioni razionali con frazioni algebriche.

3) Identità ed equazioni.

4) Equazioni e disequazioni di 1° grado ad una incognita.

5) Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riconducibili a questi.

6) L'estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica) - Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo - Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.

7) Equazioni di 2° grado - Formula risolutiva - Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado - Regola dei segni di Cartesio - Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.

8) Equazioni di grado superiore al 2° - Equazioni razionali fratte - Equazioni irrazionali.

9) Sistemi di disequazioni razionali e irrazionali intere e fratte. Sistemi misti.

10) Potenza con esponente razionale e relative proprietà - Potenza con esponente reale e relative proprietà - La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e le sue proprietà.

PROGRAMMA DI GEOMETRIA

a) *Geometria del piano.*

1) Postulati, definizioni, teoremi - Angolo di due rette - Nozioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - I triangoli: criteri d'uguaglianza, criteri di similitudine.

2) La circonferenza: angoli alla circonferenza, angoli al centro, arco capace di un dato angolo - Quadrangoli iscrittibili o circoscrittibili.

3) Poligoni - Equivalenza fra poligoni - Problemi di trasformazione di un poligono in altro ad esso equivalente - Teorema di Pitagora - Teorema di Euclide.

4) Proporzioni fra grandezze - Teorema di Talete - Teorema della tangente ad una circonferenza.

5) Nozione di luogo geometrico (asse di un segmento, bisettrici di un angolo, ecc.).

b) *Geometria dello spazio.*

1) Rette e piani dello spazio - Rette complanari e rette sghembe - Parallelismo e perpendicolarità fra rette, fra piani, fra rette e piano: teoremi relativi alle suddette nozioni - Angolo di due rette sghembe, angolo di una retta ed un piano, angolo di due piani.

2) Distanza di due punti, di un punto ed una retta, di un punto ed un piano, di due rette (parallele o sghembe), di una retta ed un piano (fra loro paralleli), di due piani paralleli.

3) Nozione di luogo geometrico di punti o di rette (piano asse di un segmento, piani bisettori di un diedro, superficie sferica, superficie conica, superficie cilindrica, ecc.).

c) *Elementi di geometria analitica del piano.*

1) Coordinate cartesiane ortogonali nel piano; loro trasformazione mediante traslazione degli assi di riferimento - Equazione cartesiana della retta - Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - Nozioni di fascio di rette e problemi relativi - Formula della distanza di due punti.

2) Equazione cartesiana della circonferenza - Rappresentazione grafica della parabola di equazione:

$$y = ax^2+bx+c$$

3) Risoluzione di semplici esercizi di geometria analitica.

PROGRAMMA DI TRIGONOMETRIA

1) Sistemi di unità di misura degli angoli e degli archi circolari.

2) Definizioni e prime proprietà delle funzioni trigonometriche - Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

3) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.

4) Identità, equazioni e disequazioni trigonometriche.

ALLEGATO E

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2 - 3 e 4
1		2	3	4	5
Ancorette per camisacci	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie	»	2	—	—	2
Asciugamani di cotone	»	4	—	—	4
Asciugatoi da bagno in spugna	»	2	—	—	2
Berretti bianchi per divisa da fatica	»	1	—	1	2
Berretto bianco per divisa ordinaria con due foderine di cotone	»	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria con due foderine di cotone	»	—	—	1	1
Borsa di pulizia	»	1	—	—	1
Borsa da viaggio	»	—	1	—	1
Borsellino in pelle	»	1	—	—	1
Bretelle	»	—	1	—	1
Calze bianche di cotone	p.	8	—	4	12
Calze nere di cotone	»	4	8	—	12
Calze per tuta sportiva	»	4	2	—	6
Calzone di panno per divisa da fatica	n.	2	—	—	2
Calzone bianco per divisa da fatica	»	—	—	3	3
Calzone bianco per divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Calzone turchino jeans	»	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica	»	3	—	—	3
Camicie di cotone bianco per divisa da fatica	»	5	—	—	5
Camicie di cotone bianco per divisa ordinaria	»	—	4	—	4
Camicie di cotone bianco alla marinara	»	—	—	3	3
Camicia da società	»	—	1	—	1
Cappelli di tela bianca	»	3	—	—	3
Cappotto di panno per divisa da fatica	»	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Cintura di tela turchina per calzone	»	—	—	1	1
Cintura di tela turchina per tuta da macchina	»	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicia in plastica	»	—	3	—	3
Cordoni di cotone bianchi	»	2	—	—	2
Coperta di lana (*)	»	2	—	—	2
Cravatta di seta nera	»	—	1	—	1
Cravattino da società di seta nera	»	—	1	—	1
Divisa di panno turchino ordinaria (calzone, giacchettino e panciotto)	»	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco	»	—	—	4	4
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria	»	—	1	1	2
Fazzoletti di cotone bianco	»	8	—	4	12
Fazzoletto nero alla marinara	»	—	—	1	1
Fodere di cotone per guanciale	»	4	—	—	4
Forbici per unghie	»	1	—	—	1

(*) Una da ritirare alla fine della 4ª classe

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2 - 3 e 4
1		2	3	4	5
Gemelli per polsini	p.	—	1	—	1
Giacchettino estivo per divisa ordinaria	n.	—	—	1	1
Guanti di pelle giallo-bruni	p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca	»	—	1	—	1
Guanti di filo bianco	»	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	n.	5	—	—	5
Lucchetto	»	1	—	—	1
Impermeabile in gabardine	»	—	1	—	1
Maglie sportive di lana	»	2	—	—	2
Maglie sovrapelle lana a mezze maniche	»	3	—	—	3
Maglie di lana turchina	»	2	1 (*)	—	3
Maglie di cotone bianche a mezze maniche	»	—	4	—	4
Mutande di cotone	»	5	—	3	8
Mutandine da bagno	»	1	—	—	1
Nastri di seta con scritta « Accademia Navale »	»	1	—	1	2
Nodi piani ricamati in oro	»	—	2	2	4
Numero d'argento	»	—	2	2	4
Pettine	»	1	—	—	1
Pigiama	»	3	—	—	3
Sandali da bagno in plastica	p.	2	—	—	2
Scarpe da riposo (sandali)	»	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca per tennis	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio alte per divisa da fatica	»	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico	»	1	—	—	1
Scarpe basse in pelle bianca	»	—	—	1	1
Scarpe nere di vernice	»	—	1	—	1
Scarpette per yachting	»	—	—	1	1
Stivalini per yachting	»	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla	n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie	»	1	—	—	1
Spazzola per scarpe	»	1	—	—	1
Spazzola per panni	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	3 (*)	—	3
Stellette ricamate in cotone bianco	»	—	1 (*)	—	1
Stellette in metallo	»	—	1 (*)	—	1
Tenuta di macchina	n.	2	—	—	2
Tuta sportiva misto lana	»	1	—	—	1
Trofei ricamati in oro	»	—	1	1	2
Uose di tela bianca	p.	1	—	1	2
Valigia personale	n.	—	1	—	1

(*) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

(4655)

Assunzione di trecentoquarantatre ex allievi operai delle scuole allievi operai civili della Difesa (Esercito o Marina) che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere nel 1977 o nel 1978.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle Forze armate e, in particolare l'art. 8, secondo comma;

Visto l'ordinamento interno delle Scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare l'art. 15 della legge medesima;

Vista la tabella 2 allegata alla legge 6 giugno 1973, n. 313;

Vista la legge 13 aprile 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che in atto sussistono le necessarie disponibilità per conferire ai 343 allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, negli anni 1977 e 1978 i posti loro spettanti;

Considerato che l'amministrazione della difesa, in relazione alle qualifiche professionali quali sono quelle elencate nel presente decreto, deve provvedere a soddisfare improcrastinabili esigenze dei propri enti tecnici e stabilimenti;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere all'assunzione degli ex allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, negli anni 1977 e 1978;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1978, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle scuole allievi operai della Difesa istituite presso enti dell'Esercito e della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole ed abbiano conseguito, nel 1977 o nel 1978, l'attestato di idoneità all'esercizio di uno dei mestieri sotto specificati, possono chiedere — sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 — di essere assunti senza concorso quali operai dello Stato in prova nell'Amministrazione della difesa, fino al limite massimo di trecentoquarantatre unità ripartite come segue fra le diverse qualifiche di mestiere dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali, nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni:

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
	RUOLO DELLE LAVORAZIONI *Categoria qualificati*	
1	*Acetilenista*	1 Maritecnofari La Spezia
1	*Addetto al trattamento dei metalli*, brunitore	1 Smalt Terni
10	*Aggiustatore-cogegnatore*, aggiustatore meccanico	2 1° Autogruppo manovra Taliendo (Milano)
		2 Elettroprecimiles Roma
		1 32° Stormo Brindisi
		2 36° Stormo Gioia del Colle
		1 16° G.G.C. Bari-Palese
		2 46° Aerobrigata Pisa
1	*Aggiustatore-congegnatore*, congegnatore meccanico	1 Marinarsen La Spezia
5	*Aggiustatore-congegnatore*, montatore di macchine	2 3ª Ocra Mungivacca (Bari)
		1 32° Stormo Brindisi
		2 46ª Aerobrigata Pisa
4	*Apparecchiatore telegrafonico - telescriventista*, meccanico per centrali telefoniche	4 Marinarsen Taranto
16	*Armaiolo*, armaiolo in genere .	10 Smalt Terni
		4 Esperimiles Nettuno per esigenze V Sezione S. Severa
		2 Marinarsen Augusta
2	*Armaiolo*, pulitore e revisore specializzato in parti d'arma	2 Smalt Terni
44	*Artificiere-esplosivista*, artificiere in genere	8 Labocamiles Baiano di Spoleto
		4 Esperimiles Nettuno per esigenze V Sezione S. Severa
		10 Labocamiles Noceto (Parma)
		11 Marimuni Taranto
		11 Marimuni Aulla
3	*Artificiere-esplosivista*, esplosivista	3 Labocamiles Baiano di Spoleto
5	*Artificiere-esplosivista*, pirotecnico	5 Marimuni Aulla
1	*Artificiere-esplosivista*, preparatore di miscele per esplosivi	1 Marimuni Aulla
1	*Attrezzatore navale*, attrezzatore navale e impiombatore di cavi	1 Marimuni Augusta
4	*Attrezzatore di linee telegrafoniche antenne radio e ponti radio*, guardialinee telegrafoniche e telefoniche	4 Marinarsen Taranto
4	*Bandieraio*	4 Marinarsen Taranto
1	*Calderaio*, calderaio e calderaio fucinatore	1 Marinarsen Augusta
1	*Carpentiere in legno*, carpentiere in legno in genere	1 Labopontimiles Piacenza
10	*Coloritore*, verniciatore a spruzzo	1 Orme Firenze
		1 Quartier generale dell'8° CMTR Roma
		2 Deposito materiali trasmissioni della Magliana Roma
		2 Dipartimiles Napoli
		1 Ma.C.Ri.Co. Caserta
		1 9° Stormo Grazzanise (Cesena)
		2 5° RTA Capodichino (Napoli)

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
2	*Conduttore patentato di caldaie,* con certificato di 2° grado *A* o di 2° grado *B* o 3° grado generale	2 Mag. Mat. Difesa NBC S. Lucia (Civitavecchia) per esigenze Centrechifis
1	*Elettricista,* bobinatore	1 Arsenamiles Piacenza
17	*Elettricista,* circuitista installatore e riparatore	1 Labopontimiles Piacenza 4 Arsenamiles Piacenza 1 Esperimiles Nettuno per esig. V Sezione S. Severa 1 Stabitrasmiles Roma 10 Marinarsen La Spezia
2	*Elettricista,* elettrauto	2 Labopontimiles Piacenza
1	*Elettricista,* per impianti e apparecchiature di compensazione magnetica	1 Marinarsen Augusta
3	*Elettromeccanico,* elettromeccanico in genere	2 Elettroprecimiles Roma 1 Marinarsen La Maddalena
1	*Elettronico,* collaudatore elettronico	1 Maridrografico Genova
13	*Elettronico,* elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	4 Elettroprecimiles Roma 3 Stabitrasmiles Roma 6 Marinarsen La Spezia
2	*Elettronico,* preparatore di gabinetto elettronico	2 Mariperman La Spezia
15	*Falegname,* falegname in genere	1 Geomiles Firenze 1 Orme Firenze 2 Quartiere generale VIII CMTR Roma 1 Deposito materiali trasmissioni della Magliana - Roma 2 Smalt Terni 1 Stabitrasmiles Roma 2 Marinarsen Taranto 5 Marimuni Taranto
3	*Falegname,* falegname macchinista	3 Elettroprecimiles Roma
1	*Falegname,* tornitore in legno .	1 Stabigemiles Pavia
1	*Fonditore,* fonditore in genere .	1 Marinarsen Augusta
4	*Fonditore,* fuochista di forni fusori	4 Marinarsen Taranto
1	*Fotografo,* operatore stampatore a gelatina	1 Esperimiles Nettuno per esig. V Sezione S. Severa
1	*Fotografo,* ritoccatore e riproduttore fotogrammista, fotochimico, fotogrammetrista	1 Geomiles Firenze
2	*Fotoincisore,* a tratto e mezza tinta	2 Elettroprecimilés Roma
2	*Idraulico-tubista*	1 Geomiles Firenze 1 Stabigemiles Pavia

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
3	*Lamierista,* in alluminio per costruzioni aeronautiche e varie	3 5° RTA Capodichino (Napoli)
4	*Lamierista,* battilamiera . . .	1 Orme Firenze 2 5° RTA Capodichino (Napoli) 1 9° Stormo Grazzanise (Cesena)
4	*Lamierista,* carrozziere	1 9° Stormo Grazzanise (Cesena) 1 C.T.A./D.A. Borgo Piave (Latina) 2 6° Autogruppo manovra Elmas (Cagliari)
3	*Litografo,* macchinista	2 Geomiles Firenze 1 Maridrografico Genova
1	*Litografo,* trasportatore	1 Geomiles Firenze
2	*Lucidista di disegni,* lucidista di disegni in genere	2 Maridrografico Genova
8	*Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati,* cambista differenziatore	3 Orme Treviso 5 Orme Napoli
12	*Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati,* meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	7 Orme Treviso 5 Stavetra Bologna
2	*Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori,* carburatorista	1 C.T.A./D.A. Borgo Piave (Latina) 1 9° Stormo Grazzanise (Cesena)
1	*Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori,* meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a inizione e per carburatori	1 Stabigemiles Pavia
4	*Metallizzatore,* zincatore a caldo	4 Marinarsen Taranto
3	*Montatore di impianti oleodinamici,* montatore di impianti oleodinamici in genere	2 5° RTA Capodichino (Napoli) 1 9° Stormo Grazzanise (Cesena)
3	*Montatore di impianti oleodinamici,* terrettista	2 5° RTA Capodichino (Napoli) 1 9° Stormo Grazzanise (Cesena)
4	*Motorista,* motorista in genere .	3 Deposito materiali trasmissioni della Magliana Roma 1 Maridrografico Genova
10	*Operaio chimico,* preparatore di laboratorio farmaceutico	10 Isfarmamiles Firenze
13	*Operaio per bacino,* addetto al coordinamento delle operazioni di macchinari ed operazioni marinaresche e piani di posa	6 Marinarsen Taranto 7 Marinarsen La Spezia
5	*Operatore di macchine elettroniche,* operatore di macchine meccanografiche	2 Marinarsen Taranto 1 Marimuni Taranto 2 Maridrografico Genova

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
5	*Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*, conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	5 Arsenamiles Piacenza
4	*Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*, fresatore	2 Mariperman La Spezia 2 Marinarsen La Maddalena
3	*Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*, rettificatore	2 Smalt Terni 1 Stabigemiles Pavia
11	*Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli*, tornitore in metalli	1 Orme Firenze 1 Deposito materiali trasmissioni della Magliana - Roma 1 Stabigemiles Pavia 2 UTF La Spezia 2 Mariperman La Spezia 4 Marinarsen La Maddalena
7	*Preparatore di laboratorio*, batteriologico	3 Spemiles Milano 2 Spemiles Cagliari 1 Spemiles Perugia 1 Spemiles Chieti
3	*Saldatore*, elettrico ed autogeno	1 Stabigemiles Pavia 2 Marinarsen La Maddalena
4	*Sellaio*, sellaio in genere . . .	4 Arsenamiles Piacenza
4	*Stagnino*, lattoniere	2 Smalt Terni 2 Marinarsen La Spezia
1	*Tipografo*, compositore a mano	1 Arsenamiles Piacenza
1	*Tipografo*, impressore	1 Elettroprecimiles Roma
1	*Vulcanizzatore e gommista* . .	1 Labopontimiles Piacenza

RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

Categoria qualificati

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
14	*Conduttore patentato di macchine di natanti*, motorista abilitato	14 Marinarsen La Spezia
11	*Cuoco*	1 32° Stormo Brindisi 1 81° C.R.A.M. Iacotenente (Foggia) 1 3° Roc Martina Franca (Taranto) 1 15° C.R.A.M. Capo Mele (Savona) 1 46ª Aerobrigata Pisa 1 22° C.R.A.M. Licola (Napoli) 2 9° Stormo Grazzanise (Caserta) 1 C.T.A./D.A. Borgo Piave (Latina) 1 Comando aeroporto Pratica di Mare (Roma) 1 Comando aeroporto Viterbo
1	*Padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti*, capo barca per traffico	1 Grupnul La Maddalena

RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

Categoria comuni

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
5	*Famiglio*	5 Marinaccad Livorno

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Per l'ammissione all'esercizio di mansioni per le quali leggi speciali richiedono particolari requisiti di carattere professionale, gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di essere in possesso dei prescritti titoli.

Non potranno conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, nonché coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro, da una pubblica amministrazione, ovvero decaduti dal lavoro in base al disposto della lettera *D* dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Non potranno concorrere all'assunzione in base alla presente determinazione ministeriale gli ex allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità in anni diversi da quelli indicati nell'art. 1.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte in carta da bollo e nella forma indicata dallo schema annesso alla presente determinazione, dovranno essere prodotte al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo art. 4.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1) con la quale desidera essere assunto, in relazione all'attestato di idoneità posseduto (ciascun aspirante può chiedere di essere assunto esclusivamente per la qualifica di mestiere per la quale ha conseguito l'attestato di idoneità);

4) di essere cittadino italiano;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste *medesime;*

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, e se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne;

7) di essere in possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con la pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso;

10) il possesso di eventuali titoli di preferenza.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire i seguenti documenti:

A) Certificato, in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina attestante la conseguita idoneità, negli anni 1977 o 1978, all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1, con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, in bollo.

C) Certificato di cittadinanza, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in bollo.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di residenza.

E) Certificato del casellario giudiziale, rilasciato, in bollo, dalla procura della Repubblica competente. Il suddetto *documento non potrà essere sostituito con il certificato penale.*

F) Certificato, in bollo, attestante il conseguimento della licenza elementare, ovvero copia autenticata, anch'essa in bollo, del certificato stesso.

G) Documento militare, in bollo (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che sono stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere presentati in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di concedere agli aspiranti all'assunzione un ulteriore improrogabile termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra.

Art. 5.

Prima della nomina gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dalla apposita commissione medica, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti all'assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione utilmente collocatisi nelle graduatorie relative alle singole qualificazioni professionali, ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, presso l'Amministrazione della difesa, nel ruolo e nella categoria precisati, per ciascuna qualifica di mestiere, nel precedente art. 1 giusta quanto disposto nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, e dalla tabella 2 allegata alla legge 6 giugno 1973, n. 313.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 1), in base al punteggio riportato alla fine del corso con l'osservanza — nel caso di parità di merito — delle norme vigenti relative ai titoli di preferenza nella nomina.

L'approvazione delle singole graduatorie e le conseguenti nomine ad operaio dello Stato, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime. Di tali decreti sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1979
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 37

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª *Divisione* - 3ª *Sezione* - Viale dell'Università, 4 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . presa visione del decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 giugno 1979, chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa con la qualifica di mestiere di

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . (provincia di . . .) il . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio di licenza elementare;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti e, infine, se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .

7) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla scuola allievi operai di . . . . . . nell'anno . . . (l'attestato dovrà essere stato conseguito negli anni 1977 o 1978. Coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi);

8) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza (in caso contrario: non è in possesso di alcun titolo di preferenza).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato o decaduto ai sensi dell'art. 56, lettera *D*, della legge 5 marzo 1961, n. 90).

Allega i sette documenti di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . .

(La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza)

(5114)

Concorso pubblico, per esami, a dodici posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso dodici posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a dodici posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La prova scritta avrà luogo il giorno 26 ottobre 1979, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 27 ottobre 1979, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35; il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato al colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e dal voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli, nonché una dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del

requisito della citadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1979
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 120

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero delle difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . .;

residente in . . . . . (provincia di . . . .) c.a.p. . . . .,

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a dodici posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina - specialità meccanici, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere per il colloquio obbligatorio la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese o tedesco.

Data, ...

Firma (6)
. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA

Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e relativo «disegno costruttivo» completo di tutti gli elementi. Il disegno relativo dovrà essere eseguito in una scala assegnata, ad inchiostro di china ed avere carattere di «disegno esecutivo». Dovrà, inoltre, essere completo di quote, simboli, leggenda, etc. e corredato di una relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata: statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazioni delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton: turbine Francis e derivati).

Meccanica: lavorazione dei legnami - generalità sui metalli e loro leghe e cenni sui procedimenti di fabbricazione e loro principali caratteristiche. Fonderia (forme ed anime, sabbie, staffature, mote e miscele per anime, agglutinati). Modelli in legno ed in metallo, ritiro, soprametalli, sottosquadri, portate di anima, modelli composti, sagome, casse d'anima, attrezzi per formare, essiccamento delle forme; formatura con modello, a sagoma miste, a mano, forme in conchiglia e formature meccanica, preparazione della forma per colata, spinta del metallo liquido e sua neutralizzazione, operazioni di colata, estrazione dei getti, forni e crogioli, elementi di fonderia delle leghe non ferrose. Forgiatura a freddo e a caldo, nozioni sulla fabbricazione delle barre profilate, lamiere, nastri, tubi e fili. Fucinatura a mano e meccanica del ferro e dell'acciaio.

Aggiustaggio e tracciatura, strumenti, operazioni fondamentali di tracciatura, strumenti di misura, calibri, tolleranze, operazioni di limatura, foratura, alesatura, filettatura. Forgiatura a caldo e cenni sui trattamenti termici degli acciai. Chiodature. Saldature. Bolliture. Cenni sulle macchine utensili per legnami e per metalli. Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici.

Disegno: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

La prova può essere sostenuta su una delle lingue seguenti:

inglese;
francese;
tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

(4979)

OSPEDALE CIVILE «S. ANDREA» DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(1774/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso a due posti di assistente del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(1775/S)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vergato (Bologna).

(1776/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1779/S)

OSPEDALE SANATORIALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto capo del servizio autonomo di odontoiatria;

un posto di aiuto capo del servizio autonomo di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(1767/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di primario di radioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(1761/S)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA « SANTI CURRO' » DI CATANIA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(1789/S)

OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(1783/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(1784/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(1793/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791550)